



GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL "SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO-SPECIALISTICO IN FAVORE DELL'AUTORITÀ DI GESTIONE REGIONALE DEL PSP 2023-2027".

SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO-SPECIALISTICO IN FAVORE DELL'AUTORITÀ DI GESTIONE REGIONALE DEL PSP 2023-2027	CIG: _____	CUP: _____
---	-------------------	-------------------

SCHEMA DI CONTRATTO

TRA

La Regione siciliana (C.F. 80017210727), Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, Dipartimento Regionale dell'Agricoltura con sede in Palermo, _____ (di seguito denominata Regione o Committente), in questo atto rappresentata da _____, in qualità di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura;

E

_____ (di seguito denominato Appaltatore) con sede in _____ alla via _____, P. IVA/Codice fiscale _____, n.ro REA _____, in questo atto rappresentato da _____, nato a _____, il _____, nella qualità di _____.

PREMESSO CHE

- con D.D.G. n.468 del 12.02.2024 la Regione ha deciso di attivare una gara a procedura aperta, ai sensi dell'art.71 del D.lgs. n. 36/2023, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, per l'affidamento del "Servizio di supporto tecnico specialistico in favore dell'Autorità di Gestione regionale del PSP 2023-2027" avvalendosi del l'Ufficio Speciale Centrale Unica di Committenza per l'acquisizione di beni e servizi;
- con D.D.G. n. _____ del _____ la Regione ha approvato i documenti di gara: Disciplinare di gara e allegati, Capitolato speciale di appalto e schema di Contratto;
- con decreto n. _____ del _____ il Dirigente dell'Ufficio Speciale - Centrale Unica di Committenza per l'acquisizione di beni e servizi - ha indetto la procedura di gara telematica aperta con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo ai sensi dell'art. 108, comma 2 lett. b) DLgs 31 marzo 2023, n. 36, lotto unico, finalizzata all'affidamento del "Servizio di supporto tecnico specialistico in favore dell'Autorità di Gestione regionale del PSP 2023-2027";
- con DDG n. _____ del _____, la procedura è stata aggiudicata definitivamente all'operatore economico _____;
- l'Appaltatore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Contratto, la quale, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale;
- l'Appaltatore ha prestato la cauzione definitiva per un importo pari a: _____, ____ euro (*in lettere*);
- le clausole del contratto sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente.

Tra le parti come sopra costituite si stipula e si conviene quanto segue.

ART. 1 FONTI

I rapporti tra le parti del presente contratto sono regolati, oltre che dalle clausole del presente atto:

- a) dal bando di gara, dal Capitolato speciale di appalto e dal Disciplinare di gara adottati per la procedura definita in premessa;
- b) dall'offerta tecnica presentata dall'Appaltatore in sede di gara;
- c) dall'offerta economica formulata dallo stesso Appaltatore in sede di gara;
- d) dalle disposizioni tutte, di provenienza europea, nazionale e regionale, richiamate nel Capitolato e nel Disciplinare, nonché da quelle altre eventuali disposizioni comunque applicabili alla fattispecie.



I contraenti dichiarano di conoscere i documenti indicati alle lettere a), b) e c) che, conservati in atti presso la stazione appaltante, sono da intendersi qui integralmente richiamati, anche se non materialmente allegati, ed ai quali si fa esplicito rinvio per quanto eventualmente non riportato nel presente contratto.

ART. 2 OGGETTO

La Regione affida all'Appaltatore, che accetta, la prestazione dei servizi individuati nel capitolato speciale d'appalto e nella correlata offerta presentata in sede di gara dall'appaltatore, aventi ad oggetto "Servizi di supporto tecnico-specialistico in favore dell'Autorità di Gestione Regionale del PSP 2023-2027".

L'Appaltatore si impegna quindi a fornire, nel periodo di validità del presente contratto, tutti i servizi e le prestazioni come sopra richiamati.

L'Appaltatore assume a suo completo carico il personale, i macchinari, gli attrezzi, la fornitura del materiale consumabile occorrente per le attività in appalto, ed in genere qualsiasi mezzo necessario alla perfetta esecuzione del servizio.

L'Appaltatore, sottoscrivendo il contratto, si obbliga irrevocabilmente nei confronti del Committente ad eseguire tutte le prestazioni in favore della Regione siciliana - Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, Dipartimento Regionale dell'Agricoltura come richieste dal disciplinare di gara, dal capitolato speciale d'appalto e dai relativi allegati, nel rispetto, altresì, della propria offerta tecnica ed economica.

Nessun emendamento al presente contratto, né alcuna rinuncia di diritti, si intenderanno efficaci salvo approvazione per iscritto dell'altro contraente. La rinuncia a perseguire qualsiasi violazione o inadempienza non costituisce una rinuncia ad altri diritti ai sensi del presente contratto o a perseguire qualsiasi violazione o inadempienza successiva. La presente clausola può essere emendata esclusivamente per iscritto.

ART. 3 DURATA DEL CONTRATTO

Il servizio avrà una durata di **mesi 48 (quarantotto)**, a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente contratto.

ART. 4 RISERVE/OPZIONI IN FAVORE DELL'AMMINISTRAZIONE COMMITTENTE

Il Committente si riserva la facoltà:

- A. Ai sensi dell'art.120, comma 9 del d.lgs.36/2023, di disporre in corso di rapporto – anche nel corso dell'eventuale periodo di proroga - il potenziamento dei servizi di supporto oggetto del presente contratto, secondo quanto di seguito indicato:
- a. la misura di tale potenziamento è pari, nel massimo, al 20% del volume di giornate/lavoro indicato, per ciascuna figura, nel paragrafo 8.2 del capitolato speciale di appalto, si specifica a tale effetto che:
 - i. il potenziamento in termini di giornate/lavoro potrà riguardare anche solo talune risorse professionali e non necessariamente l'intero gruppo di lavoro;
 - ii. il Committente potrà potenziare più volte il servizio di supporto sino a concorrenza del 20% del volume di giornate/lavoro indicato, per ciascuna figura, nel paragrafo 8.2 del capitolato speciale di appalto, per un importo complessivo pari ad € (in lettere) Iva esclusa;
 - iii. tale apporto incrementale potrà essere erogato attraverso le medesime risorse già inserite nel gruppo di lavoro o, altrimenti, attraverso risorse diverse, aventi caratteristiche curriculari non inferiori a quelle proprie della corrispondente risorsa già inserita nel gruppo (la funzione di Capo Progetto, tuttavia, resterà in ogni caso incardinata per intero nella prima figura all'uopo individuata);
 - iv. nel caso di esercizio di tale opzione, il corrispettivo massimo di competenza dell'Appaltatore subirà un incremento corrispondente al maggior volume di giornate/lavoro erogande, ferme naturalmente le tariffe già convenute; mentre il corrispettivo effettivo verrà determinato sulla

base degli impegni di risorse concretamente registrati, in termini di giornate/lavoro, nel complessivo periodo del rapporto.

b. l'esercizio della suddetta facoltà potrà essere disposto decorso un anno dalla stipula del contratto.

B. ai sensi dell'art.120, comma 10 del d.lgs.36/2023, di prorogare il contratto per una durata pari al massimo ad ulteriori mesi 6 (sei), per un importo pari al massimo € (in lettere) Iva esclusa. In tal caso l'Appaltatore è tenuto a eseguire le prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel presente contratto.

C. Ai sensi dell'art. 120, comma 11 del d.lgs.36/2023, inoltre, in casi eccezionali nei quali risultino oggettivi e insuperabili ritardi nella conclusione della procedura di affidamento di un nuovo contratto, il Committente potrà, per il tempo strettamente necessario alla conclusione della nuova procedura, prorogare il presente contratto qualora l'interruzione delle prestazioni possa determinare situazioni di pericolo per persone, animali, cose, oppure per l'igiene pubblica, oppure nei casi in cui l'interruzione della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare. In tale ipotesi il contraente originario è tenuto all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

Possono essere ammesse modifiche del contratto senza una nuova procedura di affidamento alle condizioni stabilite dall'articolo 120, comma 1, lettera a), b) e c) del d.lgs.36/2023. Nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c), il contratto può essere modificato solo se l'eventuale aumento di prezzo non ecceda il 50 per cento del valore del contratto iniziale. In caso di più modifiche successive, la limitazione si applica al valore di ciascuna modifica.

Ai sensi dell'articolo 120, comma 3 del d.lgs.36/2023, infine, il contratto potrà parimenti essere modificato, oltre a quanto previsto dal comma 1, senza necessità di una nuova procedura, sempre che nonostante le modifiche, la struttura del contratto possa ritenersi inalterata, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i valori indicati nelle lett. a) e b). Potranno essere sempre consentite, a prescindere dal loro valore, le modifiche non sostanziali.

ART. 5 INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

In presenza di disposizioni del capitolato speciale d'appalto tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le disposizioni riportate nel bando o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e, in fine, quelle di carattere ordinario.

L'interpretazione delle clausole contrattuali e delle previsioni del capitolato speciale d'appalto viene effettuata conformando la stessa alle finalità dello stesso contratto ed ai risultati sottesi all'attuazione dei servizi posti a gara.

Per ogni altra evenienza, si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 1362 a 1371 del Codice Civile, a eccezione di quelle di cui all'art. 1370 del Codice Civile.

ART. 6 LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Il luogo principale di esecuzione del servizio oggetto dell'affidamento è l'Assessorato regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea - Dipartimento Regionale dell'Agricoltura, in tutte le sue articolazioni direttamente o indirettamente coinvolte nella realizzazione delle attività.

Le attività prestate per il tramite del gruppo di lavoro, salva autorizzazione contraria, dovranno essere svolte in presenza presso gli uffici regionali che saranno indicati all'atto dell'avvio della prestazione e in corso di esecuzione del rapporto.



ART. 7 GRUPPO DI LAVORO

L'Appaltatore, entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dalla stipulazione del contratto, dovrà inviare alla Regione l'elenco nominativo di tutti i componenti del gruppo di lavoro ed i relativi curriculum vitae in formato europeo, sottoscritti ai sensi del DPR n. 445/2000 e s.m.i., da cui risulti il possesso dei requisiti necessari, in conformità a quanto specificato in sede di offerta tecnica. In particolare, al fine di comprovare la necessaria anzianità lavorativa e professionale, nel profilo e nella materia oggetto dell'appalto, per ciascuna esperienza lavorativa occorrerà indicare nominativo e contatti dell'operatore economico/ente presso cui è stata maturata la relativa esperienza nonché la durata espressa in anni e mesi (il mese sarà valutato se l'esperienza è superiore a n. 15 giornate).

Ai fini del calcolo della durata dell'esperienza lavorativa e professionale dei componenti del gruppo di lavoro, qualora l'esperto abbia svolto nello stesso lasso temporale più esperienze, il periodo temporale in cui l'esperto ha svolto contemporaneamente più esperienze lavorative e professionali dovrà essere computato una sola volta.

I requisiti dei componenti del gruppo dovranno corrispondere a quelli dichiarati in sede di gara. Il Committente, a questo riguardo, si riserva di verificare la congruenza del gruppo di lavoro proposto rispetto ai requisiti richiesti nel capitolato speciale d'appalto ed a quelli dichiarati dall'Appaltatore in sede di gara e di richiedere la sostituzione dei componenti aventi requisiti non corrispondenti a quelli dichiarati.

Il Committente approverà per iscritto la conformità del gruppo di lavoro indicato nominativamente con i requisiti richiesti nel capitolato speciale d'appalto e quelli dichiarati dall'Appaltatore in sede di gara. Il gruppo di lavoro potrà essere modificato, durante l'esecuzione del servizio, nei limiti di quanto specificato al paragrafo 9 del capitolato speciale d'appalto, dietro richiesta del Committente.

Una volta approvata nominativamente la composizione del gruppo di lavoro, allo stesso potranno essere apportate integrazioni e/o sostituzioni tali da non alterarne in maniera sostanziale la composizione sempre nei limiti di quanto specificato nel capitolato speciale d'appalto; in tal caso, l'Appaltatore dovrà trasmettere specifica richiesta al Committente che, nel termine di 15 (quindici) giorni lavorativi decorrenti dal ricevimento della stessa, potrà opporre motivato diniego a tale richiesta di integrazione e/o sostituzione. Laddove il Committente non opponga motivato diniego alla suddetta richiesta entro il termine sopra esposto, la stessa sarà da intendersi approvata.

La pendenza dell'approvazione da parte della Regione non esonera dall'adempimento delle obbligazioni assunte e qualsiasi modifica nella composizione del gruppo di lavoro non potrà costituire motivo per la sospensione o la dilazione della prestazione del servizio, salvo espressa autorizzazione della Regione.

È comunque in facoltà del Committente richiedere la sostituzione di unità di personale addetto alle prestazioni contrattuali che fossero ritenute dalla Regione medesima in via obiettiva non idonee alla perfetta esecuzione del presente contratto, senza che ciò comporti alcun aggravio di costi per il Committente.

La Regione si riserva inoltre la facoltà, durante tutto il periodo di esecuzione del contratto, di richiedere a campione la documentazione comprovante il possesso di titoli, competenze ed esperienze previste per le varie figure professionali coinvolte nella fase di esecuzione contrattuale.

Il gruppo di lavoro dovrà essere caratterizzato da un approccio organizzativo flessibile in relazione alle esigenze che potranno emergere nel corso dello svolgimento dell'attività.

ART. 8 ESECUZIONE DEL SERVIZIO

L'Appaltatore si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti, nonché dei canoni tecnici tutti applicabili alla fattispecie, secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto.

È in facoltà della Regione procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto ed a questo effetto l'Appaltatore si impegna a prestare ogni necessaria collaborazione al riguardo.



Salvo solamente che ciò non comporti oneri ulteriori - nel qual caso occorrendo uno specifico patto aggiuntivo - resta inteso che l'Appaltatore dovrà adeguarsi alle indicazioni che fornirà in merito la Regione, alla quale è affidato il compito di coordinamento dell'intero Intervento.

Il gruppo di lavoro incaricato di rendere i servizi oggetto del presente contratto deve essere conforme a quello approvato dal Committente ai sensi del precedente art. 7.

Essendo la configurazione del gruppo di lavoro indicata nel capitolato speciale d'appalto valorizzata ai fini della determinazione della base d'asta sotto forma di stima, durante lo svolgimento delle attività, per circostanze emerse nel corso dell'esecuzione del rapporto contrattuale, potranno verificarsi modificazioni, sia di carattere qualitativo sia di natura quantitativa, alla composizione del gruppo di lavoro e/o alla numerosità delle risorse dedicate e/o al numero delle giornate/lavoro, che non alterino in maniera sostanziale la proporzione sia in termini numerici che di valore e, comunque, sempre nel limite del corrispettivo di aggiudicazione.

ART. 9 PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITA'

L'Appaltatore dovrà programmare e realizzare tutte le attività oggetto del servizio sulla base di un Piano Generale di Lavoro annuale.

In particolare, l'Appaltatore dovrà formulare e sottoporre all'approvazione del Committente, previa opportune interlocuzioni, entro 30 giorni lavorativi dalla data di approvazione del gruppo di lavoro, un Piano Generale di Lavoro annuale di livello esecutivo che, tenendo conto di quanto richiesto dal capitolato speciale di appalto, illustrerà nello specifico, per il periodo di riferimento ed in relazione alle diverse attività da espletare, gli out-put da realizzare e le relative scadenze nonché le risorse umane da impiegare e il correlato impegno previsto in termini di giornate/lavoro.

Il primo Piano Generale di Lavoro riguarderà le attività da espletarsi dalla data di avvio delle attività fino al successivo 31 dicembre; i successivi Piani Generali di Lavoro annuale dovranno essere inviati alla Regione entro il 31 gennaio di ogni anno.

Decorsi 30 (trenta) giorni lavorativi dalla data di trasmissione del Piano Generale di Lavoro annuale, lo stesso sarà da intendersi approvato.

Resta inteso, naturalmente, che in ragione delle occorrenze di periodo il Committente, anche dietro proposta dell'Appaltatore, potrà disporre modifiche motivate del Piano Generale di Lavoro annuale in precedenza approvato nonché assegnare specifici sotto-obiettivi di periodo o speciali ordini di priorità che l'Appaltatore sarà tenuto a rispettare e di cui si darà evidenza in sede del primo stato di avanzamento a presentarsi.

ART. 10 CORRISPETTIVI E MODALITA' DI PAGAMENTO

Il corrispettivo massimo di competenza dell'Appaltatore - ad esclusione dei corrispettivi spettanti a seguito dell'eventuale esercizio da parte del Committente delle previsioni di cui all'art. 4 del presente contratto - a fronte dell'esecuzione dei servizi affidati per la durata di 48 (quarantotto) mesi è quello indicato nell'offerta economica di gara, pari ad € [redacted] (*in lettere*), oltre Iva, per un onere complessivo pari ad € [redacted] (*in lettere*).

Il corrispettivo complessivo per l'espletamento dei servizi richiesti, alle condizioni tutte della documentazione di gara e dell'offerta tecnica presentata in sede di gara, si intende accettato dall'appaltatore in base a calcoli di propria convenienza e a suo rischio, ed è quindi invariabile ed indipendente da qualsiasi eventualità, salvo quanto previsto dal successivo art. 11 in materia di revisione dei prezzi.

Il pagamento dei corrispettivi contrattuali maturati sarà effettuato, dietro presentazione di regolari fatture in modalità elettronica ai sensi dell'art. 1, commi 209-214, della legge 24/12/2007, n. 244, e del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 55 del 03/05/2013, previa presentazione da parte dell'Appaltatore e approvazione da parte della Regione di dettagliate relazioni semestrali sullo stato di avanzamento delle attività.



Le relazioni sullo stato di avanzamento delle attività dovranno contenere la descrizione delle attività svolte, gli output realizzati, l'indicazione del numero delle risorse impiegate per profilo con il numero di giornate erogate nonché lo stato di avanzamento finanziario dell'appalto.

Nel caso in cui l'approvazione delle predette relazioni non possa essere disposta, per obiettiva inadeguatezza delle relazioni medesime o anche per obiettiva inadeguatezza dei servizi e prodotti forniti nel periodo di riferimento, la Regione sospenderà il pagamento relativo sino a completa eliminazione delle carenze riscontrate.

Le relative liquidazioni (ad eccezione della liquidazione finale) saranno effettuate dal Committente, in mancanza di ragioni ostative imputabili all'Appaltatore, entro trenta giorni naturali e consecutivi dalla data di ricevimento della fattura, previa attestazione di regolare esecuzione, da parte del Direttore dell'Esecuzione del Contratto, della prestazione effettuata, in termini di qualità e quantità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali.

La liquidazione finale sarà effettuata successivamente alla conclusione della verifica di conformità, entro 30 (trenta) giorni.

Secondo quanto previsto all'art. 11, comma 6, del D.lgs. n. 36/2023, sull'importo netto progressivo delle prestazioni sarà operata una ritenuta dello 0,50%; le ritenute suddette potranno essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'esito positivo della verifica di conformità delle prestazioni da parte del Committente, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

Ai sensi dell'art. 11, comma 6, del D.lgs. n.32/2023, in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'Appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subcontratti e cottimi di cui all'articolo 119 del citato D.lgs. n. 36/2023, impiegati nell'esecuzione del contratto, il Committente trattiene l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

Sia il Codice Unico di Progetto sia il Codice Identificativo Gara dovranno essere riportati negli strumenti di pagamento, ai fini del rispetto delle norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 recante "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia".

Il rispetto di quanto previsto al successivo art. 12 (Tracciabilità dei flussi finanziari) è condizione per l'emissione dei mandati di pagamento, così come lo è la presentazione di regolare fatturazione.

Al fine di ottemperare agli obblighi scaturenti dalla normativa in tema di fatturazione elettronica, l'Appaltatore è tenuto a trasmettere le fatture in formato elettronico, secondo i requisiti tecnici stabiliti dal D.M. n. 55/2013. L'inosservanza delle procedure e dei requisiti previsti dal D.M. n. 55/2013, così come il mancato utilizzo del canale di trasmissione del sistema di interscambio, comporta lo scarto e la mancata trasmissione della fattura elettronica.

Al fine di consentire il corretto indirizzamento delle fatture elettroniche, l'Appaltatore dovrà indicare nella fattura il codice univoco dell'ufficio del Committente, consultabile dall'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (www.indicepa.gov.it), e qui di seguito riportato: . La mancata o errata indicazione nella fattura del codice univoco del Committente comporta lo scarto della fattura e, quindi, il mancato pagamento della stessa.

A seguito delle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (c.d. split payment) previste dall'articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014 n. 190 (legge di stabilità 2015), le Pubbliche Amministrazioni acquirenti di beni e servizi, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell'IVA (c.d. reverse charge), devono versare direttamente all'erario l'imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori, salvo che questi ultimi non abbiano natura di lavoratori autonomi esclusi dal suindicato sistema di split payment.



Le fatture inerenti le prestazioni in oggetto dovranno essere emesse dall'Appaltatore con imponibile ed IVA ai sensi del nuovo art. 17-ter del decreto IVA – D.P.R. n. 633/72; la Regione erogherà all'Appaltatore il solo corrispettivo al netto dell'IVA, versando l'imposta direttamente all'erario.

I pagamenti saranno effettuati mediante bonifico presso la banca ed il conto corrente che saranno indicati dall'appaltatore.

Nel caso in cui l'Appaltatore sia costituito da un'aggregazione di imprese, i pagamenti saranno effettuati mediante unico bonifico a favore della Capogruppo mandataria, sul conto corrente dedicato che sarà comunicato al Committente secondo quanto previsto dalla legge n. 136/2010, restando estraneo il Committente ai rapporti intercorrenti tra i componenti l'aggregazione. La capogruppo mandataria provvederà a sua volta a corrispondere alle mandanti gli importi loro spettanti. Tuttavia, con riguardo agli adempimenti IVA, i soggetti riuniti in aggregazione emetteranno le fatture dei relativi compensi direttamente al Committente, sulla base delle quote di partecipazione all'aggregazione.

In caso di subappalto ai sensi dell'art. 119 del D.lgs. n. 36/2023, fatta salva la previsione di cui al comma 11 del predetto articolo, il pagamento verrà eseguito per intero nei confronti dell'Appaltatore. E' fatto obbligo, in questo caso, all'Appaltatore di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai subappaltatori, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate. Qualora l'Appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore entro il predetto termine, il Committente sospenderà il successivo pagamento a favore dell'Appaltatore.

L'Appaltatore, sotto la propria responsabilità, si impegna a rendere tempestivamente note le eventuali variazioni in ordine alla modalità di pagamento, alla propria rappresentanza e, in particolare, alla facoltà di riscuotere e quietanzare, e dichiara che, in difetto di tale notificazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, la Regione si intende esonerata da ogni responsabilità per i pagamenti effettuati.

Le attività oggetto del presente contratto sono previste e comprese fra le categorie di spesa ammissibili dell'intervento AT 001 "Assistenza Tecnica" del CSR Sicilia del Piano strategico della PAC 2023-2027, a valere sul capitolo dedicato del Bilancio della Regione.

ART. 11 REVISIONE DEI PREZZI

Ai sensi dell'articolo 60, comma 3 e 4, del D.Lgs. 36/2023, a partire dalla seconda annualità contrattuale i prezzi potranno essere aggiornati, in aumento o in diminuzione, sulla base degli indici dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e degli indici delle retribuzioni contrattuali orarie, pubblicati sul portale istituzionale dell'ISTAT. La clausola di revisione si attiva al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano una variazione del costo dell'opera, della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80 per cento della variazione stessa.

I prezzi sono aggiornati in aumento subordinatamente ad apposita istanza presentata dall'Appaltatore cui spetta l'onere di provare l'effettivo aumento dei prezzi. L'aggiornamento in diminuzione, invece, viene effettuato d'ufficio dal Committente.

La revisione dei prezzi può essere richiesta una sola volta per ciascuna annualità.

ART. 12 TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n.136 e successive modifiche ed integrazioni.

L'Appaltatore si impegna a comunicare al Committente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche in via non esclusiva, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative al contratto in questione.



L'Appaltatore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note al Committente, per quanto di propria competenza, le variazioni intervenute in ordine alle modalità di accredito dei pagamenti. In difetto di tale comunicazione, anche se le predette variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l'Appaltatore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

L'Appaltatore, inoltre, si impegna a dare immediata comunicazione al Committente ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo di Palermo della notizia dell'inadempimento del subappaltatore/subcontraente agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

ART. 13 OBBLIGHI E ONERI DELL'APPALTATORE NELL'ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI

Oltre ad assumere gli oneri descritti nei documenti di gara, l'Appaltatore è obbligato a rispettare le prescrizioni contenute nel presente contratto, nonché a:

- a) garantire la continuità operativa del servizio e l'esecuzione delle attività previste dall'incarico in stretta sinergia con la Regione secondo i tempi, le modalità e le esigenze manifestate;
- b) svolgere, senza oneri aggiuntivi per il Committente, le attività necessarie alla produzione di documenti, atti, relazioni, pubblicazioni, etc., connessi allo svolgimento del proprio servizio;
- c) mantenere la massima riservatezza sulle informazioni acquisite nell'espletamento dell'incarico e rispettare le norme in materia di trattamento dei dati personali;
- d) non far uso, né direttamente, né indirettamente per proprio tornaconto o per quello di terzi, del mandato affidato e delle informazioni di cui verrà a conoscenza in relazione ad esso, e ciò anche dopo la scadenza del contratto;
- e) comunicare tempestivamente alla Regione, ai sensi dell'art. 7, comma 11, della Legge 19/03/1990 n. 55 e successive modificazioni ed integrazioni, ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi.
- f) consentire gli opportuni controlli ai funzionari della Regione ed ad ogni altra Autorità o Ufficio;
- g) segnalare, per iscritto e immediatamente, ogni circostanza o difficoltà relativa alla realizzazione di quanto previsto.

Inoltre, l'Appaltatore, nell'esecuzione del servizio, si obbliga a:

- a) applicare o far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti, impiegati nell'esecuzione dell'appalto, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali e territoriali di categoria, vigenti nel territorio;
- b) garantire l'assolvimento di tutti gli obblighi assicurativi e previdenziali per il proprio personale e per i collaboratori impiegati nelle prestazioni oggetto del contratto, secondo quanto previsto dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi;
- c) adottare tutte le cautele necessarie a garantire la sicurezza e l'incolumità delle persone addette all'esecuzione delle prestazioni e dei terzi, ed evitare danni ai beni di proprietà della Regione o di terzi.

L'Appaltatore si impegna a rispettare tutti gli obblighi derivanti da leggi, regolamenti, contratti collettivi ed integrativi aziendali in materia di rapporti di lavoro, in relazione a tutte le persone che esplicano attività a favore dello stesso per l'esecuzione del servizio, tanto in regime di dipendenza diretta, quanto in forma saltuaria, di consulenza o di qualsivoglia altra natura e assume ogni responsabilità per danni o infortuni che possono derivare a dette persone o essere cagionati da dette persone alla Regione e ai terzi nell'esecuzione di ogni attività, direttamente o indirettamente, inerente alle prestazioni oggetto del presente appalto.

L'Appaltatore, in relazione agli obblighi assunti con l'accettazione del disciplinare e/o derivanti dal contratto, solleva la Regione, per quanto di rispettiva competenza, da qualsiasi responsabilità in caso di



infortuni o danni eventualmente subiti da persone o cose della suddetta Regione e/o dell'Appaltatore medesimo e/o di terzi in occasione dell'esecuzione del presente appalto.

L'Appaltatore si impegna espressamente a tenere indenne la Regione da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.

In ogni caso, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, l'Appaltatore si obbliga ad osservare tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del contratto, restano ad esclusivo carico dell'Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con i corrispettivi offerti in sede di gara. L'Appaltatore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti della Regione, assumendosene ogni relativa alea.

L'appaltatore terrà sollevata ed indenne al Regione da ogni controversia e conseguenti eventuali oneri che possano derivare da contestazioni, riserve e pretese di terzi in ordine a tutto quanto ha diretto od indiretto riferimento all'espletamento delle attività al medesimo affidate.

La Regione potrà in ogni momento verificare il rispetto degli obblighi previsti dal presente articolo.

ART. 14 RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO

L'Appaltatore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nei documenti di gara, nella relativa offerta tecnica, nel contratto e nel Piano Generale annuale di lavoro. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche e qualitative, eventualmente migliorate nell'Offerta tecnica, ed alle specifiche indicate negli atti di gara.

Il Committente si riserva il diritto di verificare, in ogni momento, l'adeguatezza delle prestazioni contrattuali dell'Appaltatore.

In presenza di adempimento delle prestazioni non conformi a tempi, modalità o forme previsti nel capitolato o nel contratto, ai sensi dell'art. 1662 c.c. il Committente, a mezzo posta elettronica certificata, intimerà l'Appaltatore di provvedere, entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni, alla messa in opera di quanto necessario per assicurare che l'esecuzione del contratto avvenga secondo le condizioni stabilite dallo stesso e a regola d'arte. Qualora l'Appaltatore non adempia o adempia in modo non conforme a rimuovere l'inadempimento, è salva la facoltà del Committente di procedere alla risoluzione del contratto nel rispetto della procedura prevista dall'art. 122 del D.lgs. n. 36/2023.

La risoluzione del contratto potrà essere disposta anche per qualunque altro comportamento dell'Appaltatore che, a giudizio del Responsabile Unico del Progetto e del Direttore dell'esecuzione del contratto, concreti un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali tale da compromettere la buona riuscita del servizio appaltato. In tal caso, la Regione procede a contestare l'addebito all'Appaltatore secondo la procedura prevista dall'art. 122 del D.lgs. n. 36/2023.

ART. 15 PENALI

Salvo ogni altro rimedio e, in particolare, il diritto al risarcimento dei maggiori danni, è stabilito il seguente sistema di penali:

- a) con riferimento alla scadenza prevista per la presentazione del Piano Generale di Lavoro annuale delle attività (previsto al paragrafo 9), per ogni giorno di ritardo sarà applicata una penale dello 0,3 per mille dell'ammontare netto contrattuale;
- b) con riferimento alle scadenze previste nel Piano Generale di Lavoro annuale approvato, per l'esecuzione delle attività o per la consegna di documenti o prodotti, per ogni giorno di ritardo sarà applicata una penale dello 0,3 per mille dell'ammontare netto contrattuale;
- c) in caso di difformità delle attività o dei prodotti realizzati rispetto a quelli indicati nel Piano Generale di Lavoro annuale delle attività, sarà applicata una penale dell'1 per mille dell'ammontare



netto contrattuale per ogni giorno di ritardo rispetto ai tempi concessi per sanare la difformità segnalata.

L'applicazione delle predette penali compete al Responsabile Unico del Progetto su motivata proposta del Direttore dell'esecuzione del contratto.

In relazione al rispetto delle tempistiche previste dal capitolato speciale d'appalto o successivamente definite, il Committente ha comunque la facoltà di concedere delle proroghe, su motivata richiesta dell'Appaltatore.

L'applicazione delle penali non esonera in nessun caso l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della penale.

Per l'incameramento degli importi derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, il Committente può, a sua insindacabile scelta, rivalersi sulla cauzione definitiva, senza necessità di diffida o procedimento giudiziario, ovvero compensare il *quantum* dovuto a titolo di penale con quanto dovuto all'Appaltatore a titolo di corrispettivo o ad altro titolo. Qualora l'importo della penale sia trattenuta sulla cauzione definitiva, l'appaltatore è obbligato a reintegrare la garanzia per l'importo escusso entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della relativa comunicazione, notificata a mezzo PEC, pena la risoluzione del contratto.

Su motivata richiesta dell'Appaltatore, è possibile la totale o parziale non applicazione delle penali qualora si riconosca la non imputabilità del ritardo all'Appaltatore medesimo o la manifesta sproporzione della penale stessa rispetto all'interesse del Committente.

La non applicazione delle penali non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'Appaltatore. Sull'istanza di non applicazione delle penali decide il Responsabile Unico del Progetto su proposta del Direttore dell'esecuzione del contratto.

In ogni caso, qualora l'ammontare complessivo delle penali superi il dieci per cento dell'ammontare netto contrattuale, verranno avviate le procedure per la risoluzione del contratto per grave inadempimento, secondo quanto previsto dall'art. 122 del D.lgs. n. 36/2023.

ART. 16 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

La risoluzione del contratto opera altresì, di diritto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa), nei seguenti casi:

- violazione dei divieti stabiliti nella documentazione di gara o nel contratto (quali, ad esempio, cessione del contratto);
- perdita dei requisiti di legge per svolgere il servizio oggetto dell'appalto o per contrarre con la pubblica amministrazione;
- mancato reintegro, nei tempi previsti, della cauzione definitiva dopo l'escussione parziale nell'ipotesi prevista dal presente paragrafo;
- nelle altre ipotesi previste nel capitolato, diverse da quelle per cui è espressamente stabilita l'applicazione della procedura di cui all'art. 122 del D.lgs. n. 36/2023;
- nelle altre ipotesi previste dal D.lgs. n. 36/2023 o da altre norme di legge diverse da quelle per cui è espressamente stabilita l'applicazione della procedura di cui all'art. 122 del D.lgs. n. 36/2023.

Per qualsiasi ragione si addivenga alla risoluzione del contratto, all'Appaltatore sarà corrisposto il prezzo contrattuale del solo servizio effettuato fino al giorno della disposta risoluzione. L'Appaltatore, oltre alla immediata perdita della cauzione a titolo di penale, sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti ed alle maggiori spese a carico del Committente per il rimanente periodo contrattuale.

Nelle ipotesi sopra indicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del Committente, attraverso posta elettronica certificata, di volersi avvalere della clausola risolutiva.

Resta ferma comunque ogni altra causa o fattispecie di risoluzione per inadempimento.



ART. 17 RECESSO

Il Committente si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto in qualunque momento, anche se siano già iniziate le relative prestazioni, qualora intervengano provvedimenti o circostanze che modifichino la situazione esistente all'atto della stipula del contratto stesso e/o ne rendano impossibile o non conveniente, sotto il profilo dell'interesse pubblico, la continuazione.

Tale facoltà viene esercitata mediante invio, da parte della Regione, di apposita comunicazione scritta a mezzo posta elettronica certificata. Il recesso non ha effetto prima che siano decorsi 30 giorni dalla data di ricezione della predetta comunicazione.

Dalla data di efficacia del recesso l'Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per la Regione.

ART. 18 INCOMPATIBILITA' E OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO

Per quanto concerne i requisiti soggettivi e le condizioni di partecipazione alla gara, si fa riferimento a quanto previsto nel bando e nel disciplinare di gara.

Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2 c. 2 del Codice di comportamento dei dipendenti della Regione siciliana i collaboratori, a qualsiasi titolo, dell'Appaltatore e dei subappaltatori sono obbligati al rispetto degli obblighi di condotta ivi previsti, in quanto compatibili.

In particolare, gli stessi sono obbligati ad astenersi dallo svolgere attività inerenti alle mansioni affidategli in situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, in cui siano coinvolti interessi propri o di terzi, anche non patrimoniali.

Si considerano potenziali quei conflitti nei quali gli interessi finanziari e non del collaboratore possano confliggere o interferire con l'interesse pubblico connesso alle attività allo stesso affidate.

Il mancato rispetto delle previsioni di cui al sopra richiamato codice di comportamento può costituire, nei casi più gravi ed accertati di avvenuta violazione delle norme in materia di conflitto di interesse, causa di risoluzione contrattuale laddove l'Appaltatore non abbia reso idonea informativa ai propri collaboratori circa il contenuto delle suddette previsioni.

L'Appaltatore è obbligato a disporre l'immediata sostituzione del componente del gruppo di lavoro che sia incorso in una accertata grave violazione delle norme in materia di conflitto di interessi.

Per tutta la durata dell'affidamento, l'Appaltatore (e, in caso di partecipazione associata sotto qualsiasi forma, la mandataria e/o la/le mandante/i) si asterrà dallo svolgere qualsivoglia attività affidatagli in relazione alla quale possa sussistere una situazione, anche potenziale, di conflitto di interessi; parimenti l'Appaltatore (e, in caso di partecipazione associata sotto qualsiasi forma, la mandataria e/o la/le mandante/i) si asterrà, successivamente alla sottoscrizione del contratto, dal presentare progetti a valere su procedure di selezione attivate nell'ambito dell'attuazione degli interventi del Piano Strategico PAC 2023-2027 di competenza della Regione siciliana che possano determinare una situazione di conflitto di interessi in relazione alle attività oggetto di affidamento.

In adempimento di quanto previsto all'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. n. 165/2001, l'Appaltatore deve impegnarsi a non concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo e a non attribuire incarichi a *ex* dipendenti della Regione siciliana che abbiano esercitato nei suoi confronti poteri autoritativi o propedeutici alle attività negoziali per conto della Regione, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro.

ART. 19 OBBLIGHI ASSICURATIVI E PREVIDENZIALI

Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali sono a carico dell'Appaltatore, il quale ne è il solo responsabile, anche in deroga alle norme che dovessero disporre l'obbligo del pagamento e l'onere a carico del Committente o in solido con l'ente stesso, con esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti dell'ente medesimo e di ogni indennizzo.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 11, comma 6, del D.lgs. n. 36/2023, qualora il Documento Unico di Regolarità Contributiva segnali una inadempienza contributiva relativa ad uno o più soggetti impiegati



nell'esecuzione del contratto (compreso il subappaltatore), il Direttore dell'esecuzione del contratto provvederà a trattenere l'importo corrispondente all'inadempienza.

Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il Documento Unico di Regolarità Contributiva verrà disposto dalla Regione direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

Qualora il Documento Unico di Regolarità Contributiva dell'Appaltatore sia negativo per due volte consecutive, il Direttore dell'esecuzione del contratto proporrà la risoluzione del contratto, previa contestazione degli addebiti all'Appaltatore e assegnazione di un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni.

Qualora il Documento Unico di Regolarità Contributiva del subappaltatore sia negativo per due volte consecutive, la Regione pronuncerà, previa contestazione degli addebiti al subappaltatore e assegnazione di un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni, la decadenza dell'autorizzazione di cui all'art. 119 del D.lgs. n. 36/2023, dandone contestuale segnalazione all'Osservatorio per l'inserimento nel casellario informatico.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 11, comma 6, del D.lgs. n. 36/2023, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'art. 119 del D.lgs. n. 36/2023, impiegati nell'esecuzione del contratto il Responsabile del Progetto inviterà per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'Appaltatore, a provvedervi entro i successivi 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine e ove non sia stata contestata motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la Regione si riserva di pagare anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Appaltatore ovvero al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'art. 119 del D.lgs. n. 36/2023. Il Direttore dell'esecuzione del contratto predisporrà delle quietanze che verranno sottoscritte direttamente dagli interessati.

In caso di formale contestazione delle richieste di cui al comma precedente, il Direttore dell'esecuzione del contratto inoltrerà le suddette richieste e le relative contestazioni alla Direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

ART. 20 CESSIONE DEI CREDITI

La cessione dei crediti derivanti dal corrispettivo dell'appalto è opponibile alla Regione solo se stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e notificata alla stessa Regione. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, la cessione dei crediti derivanti dal corrispettivo dell'appalto è efficace e opponibile alla Regione qualora quest'ultima non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. In ogni caso la Regione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questi stipulato.

ART. 21 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d), la cessione del contratto è nulla.

ART. 22 SUBAPPALTO

L'Appaltatore esegue in proprio i servizi compresi nel contratto. È nullo l'accordo con cui l'Appaltatore affida a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di appalto.

[L'Appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l'esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni.]

Nel caso in cui l'Appaltatore, per l'esecuzione del presente appalto, stipuli sub-contratti che non configurano subappalto, deve comunicare al Committente, prima dell'inizio della prestazione e per ciascuno dei sub-contratti, i seguenti dati: il nome del sub-contraente; l'importo del sub-contratto; l'oggetto del servizio affidato. L'Appaltatore deve inoltre comunicare al Committente le eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.



L'appaltatore è responsabile dei danni che dovessero derivare al Committente o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le attività in sub-affidamento.]

ovvero

[L'appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, intende affidare in subappalto, in misura non superiore al _____ % dell'importo contrattuale e previa autorizzazione del Committente, l'esecuzione delle seguenti prestazioni:

a) _____

b) _____

L'appaltatore è responsabile dei danni che dovessero derivare al Committente o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.

L'appaltatore trasmette il contratto di subappalto presso il Committente almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Contestualmente trasmette altresì la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione indicati all'articolo 94, del D.lgs. n. 36/2023 e il possesso dei requisiti speciali di cui all'articolo 100 del D.lgs. n.36/2023.

Il Committente verifica la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 94 del D.lgs. n. 36/2023 e il possesso dei requisiti speciali di cui all'articolo 100 del D.lgs. n. 36/2023.

I subappaltatori dovranno mantenere, per tutta la durata del presente contratto, i requisiti prescritti dalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia, per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.

Il contratto di subappalto indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

L'appaltatore che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.

Il Committente provvede al rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 119, comma 4, del D.lgs. n. 36/2023, entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte del Committente sono ridotti della metà.

In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, il committente non autorizzerà il subappalto. In caso di non completezza dei documenti presentati, il committente richiederà all'appaltatore l'integrazione della suddetta documentazione, assegnando all'uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.

L'appaltatore è, altresì, obbligato ad acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui all'art. 119, comma 5, del D.lgs. n. 36/2023.

L'appaltatore e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti del committente in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'appaltatore è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 13, lettere a) e c), l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al primo periodo.



L'appaltatore è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. E', altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

L'appaltatore deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 94 del D.lgs. n. 36/2023.

Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito l'appaltatore, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro. L'appaltatore corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; il Committente, sentito il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

Nel caso in cui l'appaltatore, per l'esecuzione del presente appalto, stipuli sub-contratti che non configurano subappalto, deve comunicare al committente, prima dell'inizio della prestazione e per ciascuno dei sub-contratti, i seguenti dati: il nome del sub-contraente; l'importo del sub-contratto; l'oggetto del servizio affidato. L'appaltatore deve inoltre comunicare al committente le eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

L'appaltatore è responsabile dei danni che dovessero derivare al committente o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le attività in sub-affidamento.

L'appaltatore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto qualora, durante l'esecuzione dello stesso, vengano accertati dal committente inadempimenti, da parte del subappaltatore, di rilevanza tale da giustificare la risoluzione, avuto riguardo all'interesse della Regione. In tal caso l'Appaltatore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte del committente, né al differimento dei termini di esecuzione del contratto.

In caso di inadempimento da parte dell'appaltatore agli obblighi di cui ai precedenti commi, la Regione può risolvere il contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.]

ART. 23 CAUZIONE

A garanzia dell'esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal presente contratto, l'Appaltatore ha depositato idonea garanzia dell'importo di € _____ (in lettere), resa ai sensi dell'art. 117 del D.lgs. n. 36/2023, in favore della Regione siciliana. La garanzia ha validità temporale pari alla durata del contratto (48 mesi) e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte del Committente, con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto.

La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di 15 (quindici) giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta del Committente qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell'Appaltatore. In caso di inadempimento a tale obbligo, il Committente ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'ottanta per cento (80%) dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del Committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore, degli stati di avanzamento del servizio o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo pari al venti per cento (20%) dell'iniziale importo garantito è svincolato secondo la normativa vigente.



ART. 24 LICENZE E AUTORIZZAZIONI, DIRITTI D'AUTORE E PROPRIETA' DELLE RISULTANZE

Prima dell'inizio delle attività l'Appaltatore dovrà essere munito di tutte le eventuali licenze ed autorizzazioni richieste dalle leggi, dai regolamenti e dalle normative vigenti per lo svolgimento della propria attività.

La Regione non assumerà alcuna responsabilità per l'ipotesi in cui l'appaltatore dovesse utilizzare, in tutto o in parte, nell'esecuzione del servizio, attrezzature, programmi, dispositivi, immagini, soluzioni tecniche di cui altri abbiano ottenuto la privativa.

L'Appaltatore, pertanto, si assumerà tutte le responsabilità eventualmente derivanti dalla fornitura di attrezzature o programmi o dall'adozione di dispositivi o soluzioni tecniche che violino brevetti e diritti di autore, sollevandone espressamente la Regione.

Tutti i prodotti previsti e non previsti, progettati e realizzati dall'Appaltatore in esecuzione dell'appalto, rimarranno di esclusiva proprietà della Regione.

ART. 25 OBBLIGO DI RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L'Appaltatore e gli eventuali subappaltatori non potranno far uso, né direttamente né indirettamente, per proprio tornaconto o per quello di terzi, del mandato affidato e delle informazioni di cui verranno a conoscenza in relazione ad esso, e ciò anche dopo la scadenza del contratto.

A tal fine l'Appaltatore e i subappaltatori non potranno divulgare, comunicare o diffondere le informazioni e i dati dei quali verranno a conoscenza durante l'espletamento delle attività.

A seguito della sottoscrizione del presente contratto l'Appaltatore sarà nominato, con separato Accordo, Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE n. 2016/679 sulla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, per tutta la durata del contratto.

ART. 26 FORO COMPETENTE

Trova applicazione la disciplina di cui all'articolo 215 del Codice relativamente al Collegio consultivo tecnico formato secondo le modalità di cui all'allegato V.2 del Codice, al fine di prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere nell'esecuzione del contratto. I costi sono ripartiti tra le parti. Il Collegio consultivo tecnico composto da 3 membri deve essere costituito prima dell'avvio dell'esecuzione o comunque non oltre dieci giorni da tale data.

In caso di controversie, per le quali non è ammesso ricorso all'arbitrato, le parti contraenti concordano che il foro competente è quello di Palermo.

ART. 27 SPESE CONTRATTUALI, ONERI FISCALI, DOMICILIO ELETTO

Tutte le spese di registrazione, bollo e imposta di registro, del presente contratto sono a carico dell'appaltatore.

Ai fini fiscali si dichiara che i compensi relativi ai servizi di cui al presente atto sono soggetti al pagamento dell'imposta sul valore aggiunto per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n.131.

L'Appaltatore a tutti gli effetti del presente contratto stabilisce il proprio domicilio in _____ alla via _____, PEC _____.

ART. 28 DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Il Direttore dell'esecuzione del contratto è _____.

L'Appaltatore indica quale responsabile dell'esecuzione _____.

Letto, confermato e sottoscritto in forma digitale, secondo le modalità di legge.

Palermo,



UNIONE EUROPEA
FONDO EUROPEO AGRICOLO
PER LO SVILUPPO RURALE
L'Europa investe nelle zone rurali



MINISTERO DELL'AGRICOLTURA
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE
E DELLE FORESTE



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE
DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE
E DELLA PESCA MEDITERRANEA



PIANO STRATEGICO
DELLA **PAC**
IL FUTURO DELL'AGRICOLTURA SOSTENIBILE

Per la Regione siciliana

Assessorato Regionale dell'Agricoltura,
dello Sviluppo Rurale e
della Pesca Mediterranea
Dipartimento Regionale dell'Agricoltura

Per l'Appaltatore